



COMUNE DI MURELLO

PROVINCIA DI CUNEO

***REGOLAMENTO
PER
LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE
DELLE
ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI
ED
ISTITUZIONE DELLA “DE.C.O. DI MURELLO”
“DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE DI MURELLO”***

(Approvato con D.C.C. n. 09 del 09.04.2019 – Esecutivo il 12.05.2019)

Sommario

- Art. 1. Oggetto
 - Art. 2. Ambito dell'intervento comunale
 - Art. 3. Definizioni
 - Art. 4. Istituzione della "De.C.O. di Murello"
 - Art. 5. Istituzione del Registro De.C.O.
 - Art. 6. Requisiti per l'attribuzione della De.C.O.
 - Art. 7. Procedura per l'attribuzione della De.C.O.
 - Art. 8. Commissione comunale per la De.C.O.
 - Art. 9. Utilizzo della De.C.O.
 - Art. 10. Controlli
 - Art. 11. Sanzioni
 - Art. 12. Struttura organizzativa competente
 - Art. 13. Iniziative comunali
 - Art. 14. Tutele e garanzie
 - Art. 15. Trattamento dei dati personali
 - Art. 16. Pubblicità del regolamento
 - Art. 17. Aggiornamento dinamico
 - Art. 18. Abrogazioni, rinvio ed entrata in vigore
-
- Allegato A - MARCHIO De.C.O.
 - Allegato B - Modulo di segnalazione per il riconoscimento di prodotti come De.C.O.
 - Allegato C - Modulo di richiesta di iscrizione De.C.O.

ART. 1. OGGETTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Murello.
2. Con il presente regolamento sono stabilite le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.C.O. acronimo di "Denominazione Comunale di Origine".
3. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali tipiche di Murello, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. e dell'art. 2, comma 1, del vigente Statuto Comunale.
4. Con riferimento all'art. 13 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune intende curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio, attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale, con utili ricadute su tutta la comunità.
5. Nel contempo, in attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali, industriali e commerciali del territorio del Comune.
6. Per le finalità di cui sopra, il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.

ART. 2. AMBITO DELL'INTERVENTO COMUNALE

1. In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni alimentari, comprensive delle rispettive lavorazioni tradizionali, che a motivo della loro rilevanza e peculiarità siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuoverne la protezione attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico al fine di garantire il mantenimento della loro peculiarità
 - b) dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti locali e delle attività culturali finalizzate alla loro valorizzazione che per il loro significato culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento, anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche
 - c) dell'intervento, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento
 - d) della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore delle associazioni che presentino programmi di promozione e salvaguardia dei prodotti tutelati
 - e) dello stimolo alla creazione di marchi collettivi a favore delle produzioni agro-alimentari ed artigiane tradizionali
 - f) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo

- g) del sostegno, nell'ambito delle competenze del Comune, all'attribuzione dei marchi comunitari ufficiali (D.O.P., I.G.P., ecc.) ai prodotti tipici del territorio, e della collaborazione alla loro promozione.

ART. 3. DEFINIZIONI

1. Agli effetti del presente regolamento, per "prodotto", si intende:
 - a) il prodotto tipico agro-alimentare, derivante da attività agricola o zootecnica svolta sul territorio del Comune
 - b) il prodotto tipico alimentare realizzato artigianalmente all'interno del territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.
2. L'aggettivo "tipico" è inteso come sinonimo di "tradizionale", attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.
3. Per "disciplinare di produzione" o "disciplinare" si intende una descrizione da utilizzare per la candidatura del singolo prodotto che riporti gli elementi minimi per ricondurre ad univocità i requisiti di originalità provenienza ed eccellenza dello stesso; il disciplinare dovrà evidenziare eventuali metodiche di produzione e commercializzazione.

ART. 4. ISTITUZIONE DELLA "DE.C.O. DI MURELLO"

1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.C.O., "Denominazione Comunale di Origine di Murello" o "De.C.O. di Murello", per attestare il legame storico e culturale dei prodotti con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune.
2. Attraverso la "De.C.O. di Murello" si mira a:
 - a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale
 - b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.
3. La De.C.O. non costituisce un marchio di qualità ma, quale attestazione di origine geografica, equivale nel significato, negli obiettivi e negli effetti, al marchio "Made in Murello".
4. La denominazione "De.C.O. di Murello" è identificata da un marchio collettivo.
5. Il marchio costituisce allegato A al presente regolamento.
6. La De.C.O., come pure il relativo marchio, sono di esclusiva proprietà del Comune di Murello. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di legge.

ART. 5. ISTITUZIONE DEL REGISTRO DE.C.O.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui al successivo art. 12 un registro pubblico dei prodotti alimentari tipici del territorio del Comune di Murello che possono fregiarsi della denominazione "De.C.O. di Murello".
2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare la territorialità del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo quanto previsto dal disciplinare di cui al precedente art. 3, comma 3.
3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
 - a) i prodotti a Denominazione Comunale di Origine (De.C.O.) valorizzati con il rispettivo disciplinare di cui al precedente art. 3, comma 3,
 - b) le imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'uso della "De.C.O. di Murello";
 - c) gli estremi delle deliberazioni della Giunta Comunale, che dispongono le iscrizioni e le eventuali successive modificazioni
 - d) l'elenco degli ingredienti provenienti dal Comune di Murello
 - e) l'eventuale natura O.G.M. free degli ingredienti.

4. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.C.O. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 nell'ambito del Comune di Murello, anche se non vi hanno la sede legale.
5. Su proposta della commissione di cui al successivo art. 8, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese che producono a livello non artigianale, purché operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari.
6. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.C.O. anche più soggetti diversi, purché in possesso dei requisiti previsti.
7. Uno stesso soggetto può ottenere la De.C.O. per più prodotti diversi.
8. Per ogni prodotto De.C.O. è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.

ART. 6. REQUISITI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA DE.C.O.

1. I prodotti che si fregiano della denominazione "De.C.O. di Murello" devono essere, di norma, prodotti e confezionati nell'ambito del territorio del Comune di Murello ed essere strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
2. La "De.C.O. di Murello" può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparati con ingredienti genuini e di qualità, in ossequio a tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura ed alle altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
3. Le imprese che intendono commercializzare un prodotto tutelato dalla denominazione "De.C.O. di Murello" indicando la natura "O.G.M. free", sono tenute a darne evidenza documentale all'atto della richiesta di iscrizione al registro di cui al precedente art. 5.
4. Le imprese che impiegano ingredienti provenienti dal territorio comunale, sono tenute a darne evidenza documentale all'atto della richiesta di iscrizione al registro di cui al precedente art. 5.
5. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto approvato dalla Giunta comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.

ART. 7. PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA DE.C.O.

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel Registro De.C.O. possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle e, d'ufficio, anche dal Comune.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e, comunque, ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione. In particolare dovranno essere indicati:
 - a) il nome del prodotto
 - b) il disciplinare
 - c) l'area geografica di produzione come meglio specificata al precedente art. 6, comma 1,
 - d) la descrizione del processo produttivo coerente con gli usi locali
3. Sull'ammissibilità della iscrizione nel Registro De.C.O. si pronuncia, di norma entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, la Commissione comunale di cui al successivo art. 8.
4. Ai fini delle valutazioni di competenza, la Commissione stessa, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
5. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al Registro De.C.O. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di

iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari secondo il disciplinare presentato.

6. Completata l'istruttoria, la Commissione presenterà le proprie proposte alla Giunta Comunale che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel Registro De.C.O., approvando contestualmente le schede identificative e i disciplinari di produzione dei singoli prodotti che saranno vincolanti per la concessione della De.C.O..
7. Qualora la segnalazione di cui al comma 1 provenga dallo stesso soggetto produttore interessato all'iscrizione del Registro De.C.O., con l'iscrizione del prodotto è disposta anche quella del soggetto proponente, previa presentazione della relativa richiesta.
8. L'iscrizione dei soggetti produttori nel registro De.C.O., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta sempre con deliberazione della Giunta Comunale.
9. L'accoglimento della richiesta è comunicato al richiedente, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel Registro De.C.O. (numero e data) e alle modalità di utilizzo del marchio; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa e del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del marchio. Nel disciplinare di produzione del prodotto potrà essere disposta la facoltà di indicare in etichetta anche il nome della frazione o un toponimo.
10. Il rigetto della richiesta dovrà essere congruamente motivato.
11. Ogni modifica di un disciplinare deve essere approvata dalla Giunta Comunale acquisito il parere della Commissione.
12. L'iscrizione nel registro De.C.O. non comporta oneri per il soggetto iscritto.
13. Per le segnalazioni e domande previste dal presente articolo debbono essere utilizzati i modelli allegati al presente regolamento.

ART. 8. COMMISSIONE COMUNALE PER LA DE.C.O.

1. L'esame delle richieste di iscrizione nel Registro De.C.O. è affidato ad un'apposita Commissione nominata con Decreto Sindacale, sentite le categorie interessate.
2. La Commissione è composta da:
 - a) Sindaco (o suo delegato) presidente di diritto
 - b) n. 1 esperto dei settori produttivi locali
 - c) n. 1 rappresentante dei consumatori.
3. Possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali, in relazione allo specifico settore produttivo.
4. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco che l'ha nominata e viene dichiarata indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. n. 267/2000.
5. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un componente della Commissione stessa designato dal Presidente.
6. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
7. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

ART. 9. UTILIZZO DELLA DE.C.O. E DEL RELATIVO MARCHIO

1. Il Comune concede l'autorizzazione all'utilizzo gratuito del marchio "De.C.O. di Murello" alle imprese iscritte nel registro di cui al precedente art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. L'uso del logo può inoltre essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, anche ai soggetti che commercializzano o somministrano prodotti De.C.O. anche se nel registro è iscritta per quel prodotto solo il soggetto produttore.

3. Il marchio può essere riprodotto nelle quantità e dimensioni che sono necessarie per l'esercizio dell'attività del richiedente e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; è obbligatoria l'aggiunta degli estremi di iscrizione (data e numero).
4. Il marchio può essere apposto:
 - a) sul prodotto medesimo (se possibile)
 - b) sugli incarti e sul materiale di confezionamento
 - c) sugli imballaggi
 - d) sul materiale e sui contenuti promozionali o di esposizione.
5. Il marchio deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che per il loro aspetto esterno, e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il marchio De.C.O.
6. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici da ledere l'immagine del prodotto.
7. È vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare le qualità, quali "super", "eccellente", ecc.
8. Il Comune di Murello, proprietario del marchio De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dal Comune stesso.
9. Sono a completo, diretto ed esclusivo carico dell'utilizzatore tutti gli eventuali tributi o canoni pubblicitari connessi all'impiego del marchio.
10. È vietato l'utilizzo, in qualunque forma, della denominazione "De.C.O. di Murello", da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.

ART. 10. CONTROLLI

1. I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari dallo stesso previsti possono essere effettuati, oltre che dal personale della polizia municipale, anche da altro personale degli enti competenti alla sorveglianza.
2. Il controllo sul prodotto viene effettuato su campioni scelti a caso, direttamente presso il soggetto o sul mercato. Se richiesta, il soggetto è tenuto a produrre prova documentata circa l'origine dei prodotti contrassegnati con la denominazione "De.C.O. di Murello" o venduti come tali.
3. Il soggetto iscritto al Registro De.C.O. è obbligato a consentire alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di produzione e vendita dei prodotti "De.C.O. di Murello", per lo svolgimento dei controlli necessari.

ART. 11. SANZIONI

1. Costituiscono causa di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a) il mancato rispetto del disciplinare e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune
 - b) il rifiuto del soggetto a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.
 - c) la perdita dei requisiti richiesti
 - d) l'uso difforme o improprio della De.C.O., accertato dal Comune, anche a seguito di segnalazione, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati
 - e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie
 - f) frode alimentare
2. Qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore alle disposizioni vigenti, registrano le stesse

in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone quindi pronta comunicazione al Comune.

3. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento e previo parere obbligatorio e motivato della Commissione di cui al precedente art. 8, sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del marchio e/o il diritto all'iscrizione al Registro De.C.O..
4. La Commissione formula il parere di cui al comma 3 solo dopo aver ascoltato il contraddittorio il trasgressore e l'organo di controllo che ha rilevato le infrazioni.
5. Il soggetto cui è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.C.O. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

ART. 12. STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE

1. La struttura organizzativa per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata nell'Area cui sono assegnate le competenze in materia di salute, cultura, sviluppo economico e turismo.
2. Il Responsabile della struttura di cui al comma 1, è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.
3. Il responsabile del procedimento cura la tenuta del Registro De.C.O. di cui al precedente art. 5.

ART. 13. INIZIATIVE COMUNALI

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento stesso.
3. Il Comune, ricerca, ai fini di tutela delle "De.C.O. di Murello" forme di collaborazione con enti, organismi e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività alimentari, attraverso tutte le forme associative previste dalla normativa in materia.
4. Il Comune, oltre ad attuare le iniziative previste dal presente regolamento, favorisce forme di coordinamento con tutte le organizzazioni, che hanno tra i propri fini la promozione e difesa delle colture e culture tradizionali.

ART. 14. TUTELE E GARANZIE

1. Il Comune valorizza, nei modi e nelle forme consentite dalla Legge, i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti i prodotti tipici e le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che è tenuto a tutelare e garantire, ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.Lgs. n. 267/2000.

ART. 15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dalla normativa vigente in materia.
3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Murello in persona del suo Sindaco pro tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge di cui sopra.
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici del Comune tenuti all'applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

ART. 16. PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento è tenuta a disposizione del pubblico, tanto in forma cartacea che in forma digitale, affinché ne possa prendere agevolmente visione.

ART. 17. AGGIORNAMENTO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali o comunali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 18. ABROGAZIONI, RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE

1. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.
3. A norma dell'art. 42, comma 6, dello statuto comunale, il presente regolamento e le sue modifiche entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della deliberazione divenuta esecutiva che li approva.



Modulo di segnalazione per il riconoscimento di prodotti come De.C.O.
(fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dai produttori)

Al Sig. Sindaco del
Comune di Murello

OGGETTO: segnalazione De.C.O.

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____ e residente in _____
Via _____ codice fiscale _____
nella qualità di _____

SEGNALA

ai fini dell'attribuzione della De.C.O. il seguente prodotto:

- denominazione: _____
- area geografica di produzione: _____
- luogo di lavorazione:

- ditte produttrici (se conosciute): _____

ALLEGA

i seguenti documenti:*

Data _____

Firma

**Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di cui all'art. 8 del Regolamento (scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.)*

Modulo di richiesta di iscrizione De.C.O.
(fac-simile da compilare in bollo da parte dei soggetti produttori)

Al Sig. Sindaco del
Comune di Murello

OGGETTO: richiesta iscrizione De.C.O.

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____ e residente in _____
Via _____ codice fiscale _____ nella qualità di

avente la qualifica di:

- imprenditore agricolo
- esercente attività di somministrazione alimenti e bevande
- artigiano
- commerciante al dettaglio
- altro _____

con sede in _____ Via _____

c.f./p.i. _____

PREMESSO

- che la propria ditta produce il prodotto _____;
 - che il suddetto prodotto è già iscritto nel registro Comunale De.Co.;
- oppure

- per le sue prerogative e il suo stretto legame con il territorio, è meritevole di ottenere la De.Co.;
- CHIEDE**

- di essere iscritto nel registro Comunale De.Co. per il suddetto prodotto;
- oppure

- l'iscrizione nel registro De.Co. del suddetto prodotto e del proprio nominativo con possibilità di utilizzare il relativo logo.

A tal fine, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA:

- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.C.O., le disposizioni dello specifico regolamento Comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del prodotto, approvati;
- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;
- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda in ordine alle corrette modalità di preparazione del prodotto De.C.O.

ALLEGA

i seguenti documenti:

- scheda descrittiva del prodotto in cui sono indicati: l'area geografica di produzione e/o lavorazione, le caratteristiche peculiari del prodotto, l'elenco degli ingredienti (solo per i prodotti non ancora iscritti nel registro De.C.O.);
- altro _____*

Data _____

Firma

**Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di cui all'art. 8 del Regolamento (scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.)*



COMUNE DI MURELLO

PROVINCIA DI CUNEO

OGGETTO: Avvenuta Pubblicazione all'Albo Pretorio

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE
ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI ED
ISTITUZIONE DELLA "DE.C.O. DI MURELLO" "DENOMINAZIONE
COMUNALE DI ORIGINE DI MURELLO"**

**Il presente regolamento è stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta
del 09 aprile 2019 con atto n. 09, esecutivo ai sensi di legge;**

**Il provvedimento di Consiglio con l'allegato Regolamento è stato pubblicato
all'Albo Pretorio Comunale dal 10.04.2019 al 25.04.2019 – R.P. n. 181 e R.P. n. 183 -;**

**Detto Regolamento è stato ripubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal
26.04.2019 all'11.05.2019 – R.P. n. 212 -;**

Detto Regolamento è diventato esecutivo il giorno 12 maggio 2019.

Li 15 maggio 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Segretario Comunale

Dott. Paolo MANA